



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

# DIVIDENDI E PLUSVALENZE – LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

A CURA DI

**LUIGI MELLONI**  
**CHIARA CERVELLIN**

Spettabili Clienti,

con la presente Circolare desideriamo aggiornarvi in merito all'assetto definitivo delle disposizioni in materia di **tassazione dei dividendi e delle plusvalenze percepiti da imprenditori o da società o enti residenti**, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ("Legge di Bilancio 2026").

La presente Circolare **sostituisce integralmente** la nostra precedente Comunicazione n. 28/2025 del 14 novembre 2025, che commentava la bozza originaria del Disegno di Legge.

Il testo approvato in via definitiva presenta, infatti, significative modifiche rispetto alla versione iniziale, introducendo requisiti differenti per l'accesso al regime di esclusione dei dividendi ed estendendo l'intervento anche al regime di esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni.

## Il nuovo "regime di esclusione" dei dividendi e delle plusvalenze è subordinato al rispetto di specifici requisiti

Prima della riforma operata dalla Legge di Bilancio 2026, **il regime di esclusione dei dividendi** dalla formazione del reddito complessivo operava in modo **"incondizionato"** ed era riconosciuto:

- nella misura del **95%** per i soggetti IRES (art. 89 TUIR);
- nella misura del **41,86%** (ovvero 50,28% o 60%, a seconda dei periodi d'imposta<sup>1</sup>) per imprenditori individuali e società di persone (art. 59 TUIR).

A partire dalle distribuzioni di dividendi deliberate dal 1<sup>o</sup> gennaio 2026, **l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo, come sopra indicata, continuerà ad applicarsi solo se è rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:**

- partecipazione al capitale sociale **non inferiore al 5 %<sup>2</sup>**, ovvero, in alternativa,
- valore fiscale di importo **non inferiore a 500.000 euro**.

<sup>1</sup> Più precisamente, i dividendi percepiti da imprenditori individuali o da società di persone commerciali, erogati da società residenti in Italia, concorrono al reddito nella misura:

- del 58,14% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016;  
- del 49,72% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;  
- del 40% del loro importo se gli utili sono stati prodotti prima dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

<sup>2</sup> Nella versione contenuta nel Disegno di Legge presentato al Senato e già oggetto della nostra precedente Comunicazione, si prevedeva che il regime di esclusione non trovasse applicazione per la distribuzione di dividendi derivanti da una partecipazione nel capitale (della società che distribuisce gli utili) in misura non inferiore al 10%.

In caso di mancato rispetto di almeno uno dei due requisiti, i dividendi concorreranno per l'intero ammontare (100%) alla formazione del reddito dell'esercizio in cui sono percepiti.

Alla luce delle modifiche definitive, una società di capitali "A" che detiene una partecipazione inferiore al 5% (e di valore fiscale inferiore a 500.000 euro) in un'altra società di capitali "B":

- in base al previgente regime, i dividendi distribuiti da B ad A erano esenti per il 95%: solo il 5% concorreva a formare il reddito imponibile IRES, con **tassazione effettiva pari all'1,2%** (24% sul 5%).
- in base al nuovo regime, i medesimi dividendi concorrono per intero (100%) al reddito imponibile, con **tassazione pari al 24%** (aliquota IRES vigente).

L'ulteriore e significativa novità apportata dalla Legge di Bilancio 2026 (non prevista nel Disegno di Legge originario ma resasi necessaria per ragioni di coordinamento con la disciplina dei dividendi), riguarda l'estensione dei medesimi requisiti dimensionali anche alle **plusvalenze** realizzate su partecipazioni **in regime di esenzione (c.d. "Pex")**.

Il regime di esenzione del 95% delle plusvalenze sarà anch'esso condizionato al possesso di una partecipazione non inferiore al 5% del capitale sociale, oppure di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 87, comma 1 del TUIR. Le nuove disposizioni relative al regime di esenzione trovano applicazione a partire dalle partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.

Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento e per eventuali valutazioni in merito.

## CONTATTI



**LUIGI MELLONI**

[LUIGI.MELLONI@RLVT.IT](mailto:LUIGI.MELLONI@RLVT.IT)

**CHIARA CERVELLIN**

[CHIARA.CERVELLIN@RLVT.IT](mailto:CHIARA.CERVELLIN@RLVT.IT)



RLVT – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A.R.L.

VIA AVOGADRO, 12/A – 10121 TORINO – ITALIA T. +39 011 55 67 222 – [INFO@RLVT.IT](mailto:INFO@RLVT.IT)